

CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST E L'ASSOCIAZIONE "AUSER VOLONTARIATO SOLIDARIETA' AMBIENTE E CULTURA SCANDICCI" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO RIVOLTE AD ANZIANI E A CITTADINI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO NEL TERRITORIO DI SCANDICCI PER IL PERIODO 04/04/2022-31/03/2024.

L'anno 2022 il giorno ..... del mese di ..... in Sesto Fiorentino presso la sede della Società della Salute Fiorentina nordovest, Via Gramsci 561

fra

Società della Salute Fiorentina Nordovest, di seguito indicata come SdS, partita IVA/codice fiscale 05517820485, rappresentata dal Direttore Dott. Andrea Francalanci, nato a ..... il ..... domiciliato per la carica in Sesto Fiorentino Via Gramsci 561

e

l'Associazione Auser Volontariato Solidarietà Ambiente e Cultura Scandicci, di seguito indicata come Auser Scandicci, con sede legale in Via IV Novembre n. 13 Scandicci (FI), C.F. : 94069070483,, iscritta nel Registro Regione Toscana delle Associazioni di Volontariato ai sensi della L. 266/1991 e della L.R. n. 28/1993, articolazione provinciale di Firenze con atto n. 5 del 29/07/1998, rappresentata dal signor ....., nato a ..... il ..... C.F. .... in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione,

Premesso

- a) che con D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- b) che l'art. 55 comma 1 del Codice del Terzo Settore sopra richiamato, stabilisce che le amministrazioni pubbliche assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di coprogettazione poste in essere nel rispetto dei principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre l'art. 55 comma 3 stabilisce che la coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;
- c) che all'art. 14 della Legge Regionale n. 58 del 31 ottobre 2018 "Norme per la cooperazione sociale in Toscana" vengono date indicazioni sugli strumenti di coprogrammazione, coprogettazione ed accreditamento, mentre all'art. 11 e 13 della Legge regionale n. 65 del 22 luglio 2020 "Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore toscano" vengono dettati principi in tema di procedimento e coprogettazione;

d) che la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest con provvedimento n. 50/2021 ha approvato un avviso finalizzato all'individuazione di Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale da coinvolgere in un percorso di co-progettazione per interventi rivolti ad anziani e cittadini in situazioni di svantaggio nel territorio di Scandicci, consistenti in attività di aiuto, supporto e di accompagnamento, nonché di sociali;

e) che l'Associazione Auser Scandicci ha presentato nei termini previsti domanda di partecipazione alla procedura di coprogettazione di cui all'avviso approvato con provvedimento n.50/2021 sopra richiamato, in riferimento alle misure di intervento degli ambiti individuati nell'avviso;

f) che lo svolgimento delle attività previste dal progetto nei confronti di terzi è previsto dallo statuto della associazione;

g) che le suddette attività rivestono carattere integrativo rispetto al servizio/ai servizi realizzati dalla SdS a favore degli anziani e delle persone in condizione di svantaggio del territorio;

si conviene e stipula quanto segue:

## **ART. 1 – PRINCIPI GENERALI**

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della convenzione.

## **ART. 2 - OGGETTO**

L'Associazione Auser Scandicci si impegna a svolgere interventi di sostegno nei confronti di soggetti anziani e delle persone in condizione di svantaggio con le modalità di seguito indicate.

In particolare verranno svolte le seguenti attività:

a) -. trasporto e accompagnamento in favore di persone anziane e di persone con difficoltà impossibilitate a muoversi in maniera autonoma, finalizzate all'effettuazione di visite mediche o diagnostiche e di terapie non garantite dal Servizio Sanitario, al disbrigo di pratiche burocratiche (banca, ufficio postale, CAF, ecc.), accompagnamento a fare la spesa;

b) - aiuto e supporto in favore di persone prive di una rete familiare con difficoltà di deambulazione o, comunque, con limitata capacità di spostamento, in carico ai Servizi sociali, mediante servizi quali, a titolo meramente indicativo, la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, ed eventualmente anche la consegna di pasti a domicilio.

Le suddette attività dovranno svolgersi durante la settimana tutti i giorni, escluso i festivi

Il supporto può essere diretto o attuato anche attraverso modalità indiretta, attraverso contatti telefonici o modalità similari.

L'attivazione dei servizi suddetti avverrà su richiesta del Servizio Sociale Professionale di Scandicci con modalità definite direttamente con lo stesso e l'Associazione si impegna ad effettuare i servizi richiesti entro i termini concordati .

L'Associazione Auser di Scandicci garantisce al Servizio Sociale Professionale di Scandicci il riferimento unico (Referente, contatto telefonico e mail) per le richieste di attivazioni, ma la presa in carico del servizio specifico verrà valutata con l'Associazione Misericordia di Lastra a Signa , sulla base della disponibilità e/o complessità del caso.

c) -interventi di socializzazione rivolte alle persone anziane o con disabilità da sviluppare prevalentemente sul territorio del Comune di Scandicci con finalità di contrasto alla solitudine e all'isolamento; attività ricreative nel periodo estivo. Considerata la situazione connessa alla pandemia da covid-19 e valutate le proposte emerse nell'ambito del percorso di co-progettazione, per il 2022

verrà valorizzato il supporto a distanza effettuato dall'Associazione tramite il proprio Centro di Ascolto, riservandosi di condividere nel corso del tempo progetti per riattivare attività di socializzazione in presenza.

L'associazione e la Sds convengono comunque che possano essere ampliati i servizi effettuati dal soggetto erogatore nell'ambito dell'avviso, qualora ulteriori successive necessità e opportunità possano scaturire da situazioni al momento non programmabili, anche connesse all'evoluzione della situazione emergenziale Covid-19 e che saranno puntualmente verificate e concordate tra le parti.

### **ART. 3 – IMPEGNI DELLA ASSOCIAZIONE**

L'Associazione si impegna per lo svolgimento del servizio:

- a fornire apposito elenco dei nominativi dei volontari, di eventuali dipendenti e dei collaboratori, impegnandosi ad aggiornarlo ed a darne tempestiva comunicazione al responsabile SdS;
- a garantire nei confronti del personale dipendente, il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale e assistenziale;
- a dotare i soggetti impiegati nelle varie attività, di distintivo di riconoscimento;
- a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo per tutta la durata del progetto;
- a verificare che volontari e collaboratori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e fruitori e che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Associazione garantisce che i volontari eventualmente impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse. L'Associazione garantisce altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25bis del DPR 14.11.2002 n. 313 (T.U delle disposizioni in materia di casellario giudiziale), così come modificato con D.Lgs. 2 ottobre 2018 n. 122, nei confronti di tutti gli operatori impiegati in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'Associazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto della SdS nei confronti della Organizzazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'Associazione si impegna altresì a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e ad attribuire incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati che si trovino nella situazione sopra indicata, pena la risoluzione della presente convenzione e la applicazione delle ulteriori misure indicate dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, introdotte dalla Legge n. 190/2012.

L'Associazione dà atto, con la sottoscrizione della presente convenzione, di aver preso visione del Codice di Comportamento del personale SdS reperibile sul sito web dell'Ente nella Sezione Trasparenza.

### **Art. 4 – RESPONSABILI DEL PROGETTO**

I responsabili della gestione del Progetto sono individuati, rispettivamente, per la SdS nella D.ssa Sandra Sticci (Responsabile Polo amministrativo Scandicci-Lastra a Signa) e nella D.ssa Sabrina Enea (Responsabile Professionale Area Anziani) e per l'Associazione nella persona del Presidente Sig. Mario Bartalucci

Ai responsabili del progetto per la SdS spetta di:

- vigilare sullo svolgimento delle attività;

- verificare i risultati delle attività svolte anche attraverso gli indicatori consistenti ad esempio in schede, test interviste, valutazioni delle Assistenti sociali, che misurino i benefici apportati dalle azioni specificamente indicate nel Progetto.

Saranno svolte periodicamente delle riunioni anche in videoconferenza se necessario, con l'Associazione di riferimento e se ritenuto opportuno dalla SdS anche con l'altra Associazione per una verifica puntuale delle attività svolte e per un tavolo di confronto con il Servizio Sociale Professionale con possibilità di riprogrammare parte delle attività previste dall'Avviso di cui al Provvedimento SdS n.51/2021. Sulla base delle verifiche dei risultati delle attività i Responsabili del Progetto per la SdS, relazioneranno annualmente alla Direzione SdS.

#### **ART. 5 - SICUREZZA**

In relazione alla applicazione delle misure previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. le parti danno atto che le attività saranno svolte:

- in locali che rientrano nella disponibilità dell'organizzazione, che sono: la Sede dell'Associazione;
- presso strutture pubbliche o private;
- presso il domicilio del destinatario dell'intervento.

Per le attività che si svolgono all'interno della sede dell'Associazione, sono a carico della organizzazione gli obblighi di cui all'art. 3, comma 12 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e tutti gli altri obblighi ed oneri derivanti dalla applicazione del decreto medesimo.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY**

L'organizzazione avrà l'obbligo di trattare i dati e le informazioni di cui venga in possesso, solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente e ad adempiere agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 e sue successive modificazioni e integrazioni, a protezione dei dati personali.

In forza della presente convenzione, come previsto dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, l'Associazione sarà il "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", impegnandosi al rispetto delle prescrizioni richieste dalla normativa per la garanzia del corretto e responsabile trattamento dei dati personali. La nomina viene formalizzata con la presente convenzione.

#### **ART. 7 - ASSICURAZIONE**

L'organizzazione garantisce che gli associati inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione e comunicata all'Ufficio Amministrativo SdS di Scandicci.

#### **ART. 8 – RISORSE FINANZIARIE**

La SdS si impegna ad erogare all'Associazione, su base annua, la somma complessiva massima di 9.000,00 euro onnicomprensiva, per i servizi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2) della presente convenzione.

Per i servizi di cui alla lettera c) dell'articolo 2) della presente convenzione è previsto il riconoscimento per il 2022 di una somma complessiva di 3.000,00 euro onnicomprensiva per il Centro di Ascolto, e resta disponibile la somma di 3.000,00 euro per eventuali attività di socializzazione che sarà possibile effettuare in presenza, previo accordo tra le parti. Per le annualità successive le parti valuteranno in sede di co-progettazione quali attività riproporre e il relativo rimborso spese.

A partire dal secondo anno potrà inoltre essere rivalutata, se necessario, in accordo con l'altra Associazione, Misericordia di Lastra a Signa la ripartizione dei servizi di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 2) della presente convenzione e il relativo rimborso previsto.

E' riconosciuto da parte della SdS un acconto di 3.000,00 su base annua a sostegno delle attività da svolgere.

L'erogazione da parte della SdS avverrà dietro presentazione di regolare documentazione contabile quadrimestrale conseguente ad apposita rendicontazione delle attività svolte e relazione descrittiva della tipologia e del numero di servizi svolti, espletate le verifiche di legge.

La somma riconosciuta dalla SdS si configura come rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per la gestione dei servizi al netto del cofinanziamento. L'Associazione pertanto dovrà produrre alla SdS a fine anno idonea documentazione/attestazione delle spese pertinenti i servizi oggetto di convenzione e la SdS si riserva la facoltà di effettuare opportune verifiche in merito alle dichiarazioni rese. L'Associazione dovrà garantire e rendicontare annualmente un proprio cofinanziamento per la realizzazione dei servizi della presente convenzione, pari ad almeno il 20% del valore complessivo del rimborso assegnato, con modalità concordate con la SDS. A seguito di produzione di tale documentazione verrà erogato il saldo dovuto.

#### **ART. 9 - INADEMPIENZE**

Le inadempienze alla presente convenzione saranno contestate dalla Società della Salute per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che il contraente abbia ottemperato, la convenzione si intende risolta nei suoi confronti.

#### **ART. 10 - TRACCIABILITA'**

Il soggetto attuatore del servizio assume con la sottoscrizione del presente atto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 11 - DURATA**

La presente convenzione avrà durata di 24 mesi dal 4/04/2022 fino al giorno 31/03/2024, rinnovabili dietro accordo tra le parti per ulteriori 24 mesi, finalizzati alla gestione degli interventi previsti dal progetto.

#### **ART. 12 - SPESE**

Le spese di bollo relative alla presente Convenzione sono a carico della Associazione se dovute. La registrazione è prevista in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Per l'Associazione Auser  
Il Legale Rappresentante  
Mario Bartalucci

Per la Società della Salute Zona F.na Nord-Ovest  
Il Direttore  
Dott. Andrea Francalanci

.....

.....